

---ooOoo---

**REGOLAMENTO**

**PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI O**

**ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI PER**

**SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Allegato sub «A» alla delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25/07/2013

CAPO I  
IMPIEGO DI PERSONE ANZIANE O VOLONTARI  
IN PROGETTI SOCIALI, ATTIVITÀ E SERVIZI COMUNALI

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di utilizzo istituzionale del volontariato di persone anziane e/o pensionate residenti, di ambo i sessi, considerate ancora "cittadini attivi", anche allo scopo di evitare l'emarginazione conseguente all'uscita o all'esclusione del mondo del lavoro per ragioni di età, in attività di pubblico interesse connesse allo sviluppo e diffusione dei servizi sul territorio comunale, al fine di combattere l'emarginazione sociale.

2. All'iniziativa possono aderire anche giovani, che siano ancora studenti o che siano giovani in cerca di prima occupazione.

3. Detta iniziativa, la cui motivazione scaturisce da una sensibilità nei confronti dei riflessi sociali del disagio e che sviluppa un atteggiamento di impegno civico per la loro rimozione, si affianca alle attività assistenziali, del tempo libero, culturali ed assistenziali, organizzate dal Comune o da gruppi ed associazioni che si prefiggono come strumento specifico lo svolgimento di attività socialmente utili a titolo volontario e con un impegno di tempo limitato.

**Art. 2**  
**Criteri di utilizzo**

1. Le attività lavorative da affidare saranno conferite esclusivamente a volontari sia con impegno spontaneo singolo che di gruppo, sia ad associazioni con sede in Legnaro, costituite per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, assistenziale, civile e culturale secondo le finalità di cui all'art. 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266<sup>(1)</sup> e conformemente alle direttive contenute nella Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55.

2. Al fine di favorire la spontaneità, aspetto tipico del volontariato, verranno adottati meccanismi di impiego flessibile la cui attivazione è demandata alla Giunta Comunale; il controllo è invece affidato al Funzionario competente per il servizio prestato unitamente all'assessore di riferimento.

3. Le attività lavorative sono individuate a titolo esemplificativo tra i seguenti settori d'intervento:

a) Custodia e sorveglianza presso i servizi socio-assistenziali comunali;

---

1

<sup>(1)</sup> (Legge 11 agosto 1991 n. 266) Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

- b) Sorveglianza e pulizia non ordinaria dei parchi pubblici, delle aree di proprietà comunale, o delle aree esterne pertinenti agli edifici pubblici o convenzionate con il Comune;
- c) Custodia, attività di supporto e di manutenzione dei servizi ed attività comunali (cimiteri, musei e biblioteche - affissione di avvisi, piccoli lavori in strutture pubbliche ecc.);
- d) Attività di supporto (vigilanza, informazione, assistenza ecc.) per manifestazioni varie (culturali, sportive, ricreative, cerimonie ecc.);
- E) Attività di sostegno nell'esercizio dei diritti delle persone deboli, diversamente abili e in difficoltà;
- f) Attività ausiliaria di assistenza agli ammalati, agli anziani e alle persone diversamente abili sia nei reparti ospedalieri sia a domicilio;
- g) Attività di sostegno alle famiglie bisognose;
- h) Sostegno nelle azioni di pronto intervento nelle emergenze;
- i) Attività di difesa dei beni ambientali, della natura e degli animali;
- j) Attività di supporto negli interventi contro il disagio giovanile, l'istruzione, l'educazione e la cultura;
- k) Sorveglianza in prossimità delle scuole;
- l) Accompagnamento alunni nel servizio di trasporto scolastico;
- m) Accompagnamento, anche con automezzi in disponibilità del Comune, di persone disabili e/o portatrici di handicap presso i centri ospedalieri, di riabilitazione e/o scuole professionali;
- n) Compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;
- o) Altre attività complementari.

4. L'elenco delle attività affidabili può essere variato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, in occasione dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica, ovvero con apposito provvedimento.

### **Art. 3 Tipologia di attività**

Le attività in programma devono conseguentemente corrispondere a prestazioni di significativa e specifica valenza sociale, volta a rafforzare i legami della comunità locale ed i rapporti intergenerazionali, e quindi:

- a) Complementari a quelle istituzionali-professionali;
- b) Che, quantunque non superflue ma di utilità collettiva, non verrebbero svolte dall'apparato organizzativo comunale per ragioni di non indispensabilità ovvero antieconomicità;
- c) Che come tali arricchiscano la qualità della vita cittadina al di là dei livelli essenziali di servizio in capo al Comune;
- d) Che non richiedano organizzazione particolarmente strutturata e professionalmente elaborata di mezzi operativi, ma che costituiscano il completamento ovvero il perfezionamento organizzativo dell'iniziativa spontanea del cittadino nella cura dei beni collettivi e delle relazioni sociali informali di aiuto;
- e) Che privilegino lo sviluppo dei servizi collettivi sul territorio;
- f) Che consentano la manifestazione delle capacità operative insite nell'esperienza personale e lavorativa dell'anziano, sia di carattere manuale, sia di carattere intellettuale ovvero espressivo-relazionale, così da favorirne il mantenimento e lo sviluppo del senso di utilità sociale quale componente di autostima, autorealizzazione, identità, integrazione.

### **Art. 4**

## **Affidamento delle prestazioni**

4. Il Responsabile del procedimento, a mezzo di adeguata pubblicità, invita i singoli cittadini e le Associazioni interessati, a presentare le domande per l'ottenimento delle attività che si renderanno necessarie ed opportune per il successivo anno solare.

5. È comunque ammessa in ogni momento nel corso dell'anno, la presentazione delle domande in questione.

6. Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, e dovranno essere corredate da una copia del presente regolamento sottoscritto per esteso in ogni pagina per accettazione delle sue norme.

7. Lo svolgimento delle attività verrà conferito con riguardo alla idoneità psicofisica ed allo stato di bisogno anche psicologico degli interessati, nonché ad eventuali particolari ulteriori che la commissione comunale appositamente istituita riterrà di considerare.

8. È in facoltà della Giunta stabilire particolari condizioni di svolgimento delle mansioni in sede di conferimento delle mansioni; la comunicazione delle stesse, contenente le eventuali particolari condizioni.

9. La Giunta Comunale conferirà le mansioni garantendo ove possibile una completa turnazione fra i volontari.

10. La commissione che avrà il compito di redigere una relazione sulle domande presentate da sottoporre alla approvazione della Giunta, sarà composta come segue:

- ▶ il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
- ▶ l'assistente sociale
- ▶ un componente del servizio comunale interessato dall'attività di volontariato.

11. La commissione, che si riunirà entro 15 gg. dalla presentazione della domanda degli interessati, potrà avvalersi della consulenza di altri Funzionari comunali.

## **Art. 5 Requisiti soggettivi**

↔ Gli interessati alle iniziative istituzionali di utilizzo di persone volontarie anziane e/o pensionate residenti o di giovani, che siano ancora studenti o che siano giovani in cerca di prima occupazione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) Residenza nel Comune di Legnaro;
- b) Titolarità di pensione per qualunque causa ottenuta e da qualsiasi Ente Pubblico Previdenziale erogata. Se non pensionati avere un'età di almeno 45 anni e dimostrazione dello stato di disoccupazione, nonché dello stato di servizio riferito all'anno precedente;
- c) Titolo di studio posseduto;
- d) Attività esercitata prima del collocamento in pensione o prima dello stato di disoccupazione
- e) Per i giovani:
  - ♦ qualora siano ancora studenti: dimostrazione dell'iscrizione ad un corso di laurea o altra scuola riconosciuta;
  - ♦ qualora siano giovani in cerca di prima occupazione: dimostrazione dello stato di disoccupazione;
- f) Idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico in relazione alle caratteristiche operative dello stesso, da comprovarsi attraverso apposita certificazione rilasciata dal medico di famiglia. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre l'interessato ad accertamento presso il medico competente della sicurezza sui posti di lavoro;

- g) Non esercitare mestiere, arte, attività o professione alcuna, ancorché di mera collaborazione presso parenti e affini di ogni grado o terzi in genere;
- h) Buona condotta morale e civile;
- i) Non trovarsi in una delle circostanze d'impedimento previste dall'art. 6, comma 1, della Legge 14 agosto 1974, 355 concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici ex combattenti e assimilati.

#### **Art. 6**

#### **Qualificazione giuridica delle mansioni**

1. Le attività del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale.

2. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarità occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.

3. La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

4. L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

#### **Art. 7**

#### **Modalità organizzative**

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione comunale per una o più attività di cui all'art. 2, sono coordinati dal Responsabile individuato dall'Amministrazione comunale, al quale compete:

- a) Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- b) Verificare i risultati delle attività concordate;
- c) Mantenere i collegamenti con il Responsabile dei Servizi alla Persona e con l'Assistente Sociale nei casi eventualmente seguiti e/o da quest'ultima proposti;
- d) Mantenere i collegamenti con gli uffici preposti, curando tra l'altro il controllo e la trasmissione del conteggio delle giornate di attività ai fini del rimborso spese.

2. Il Responsabile individuato dall'Amministrazione comunale, predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle singole attività da espletare ed i volontari dovranno attenersi alle disposizioni che verranno da quest'ultimo impartite, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

3. Per determinate attività, quali la sorveglianza presso impianti sportivi, centro civico, manifestazioni locali o culturali, mostre e biblioteche, possono essere previsti turni festivi o pre-festivi o turni serali. Non è ammesso in alcun caso l'impegno dello stesso volontario in più di sei giorni settimanali.

4. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

5. I volontari dovranno impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato dall'Amministrazione comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

6. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

7. L'Amministrazione comunale provvederà, a propria cura e spese, a fornire a ciascun volontario in servizio un cartellino identificativo ovvero ogni altro strumento che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.

8. La Giunta Comunale provvederà a relazionare al Consiglio Comunale, almeno una volta all'anno, circa l'attività svolta dai volontari.

## **Art. 8 L'avvio dei soggetti**

1. L'introduzione dei soggetti avviene con determinazione del Responsabile del Servizio interessato, sulla base degli esiti della selezione, il quale ne curerà la preventiva formazione ed organizzerà la gestione giornaliera o settimanale del lavoro.

## **Art. 9 Assicurazione**

1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili saranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione comunale, contro i rischi di infortunio ed invalidità permanente in cui potrebbero incorrere, in servizio od in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate.

## **Art. 10 Doveri dei volontari**

1. I soggetti avviati devono prestare la propria attività con diligenza e secondo le direttive del proprio responsabile del servizio, nel rispetto del segreto d'ufficio.

2. A tale riguardo, ogni volontario si impegna, a pena di revoca dell'incarico, a:

- a) svolgere le proprie mansioni in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
- b) rispettare gli orari prestabiliti;
- c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
- d) tenere un comportamento di rispetto e di collaborazione con i dipendenti comunali;
- e) non attendere ad attività estranee a quelle per cui fu affidato l'incarico durante l'espletamento dello stesso;
- f) comunicare tempestivamente agli uffici comunali eventuali assenze o impedimenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- g) segnalare agli uffici comunali ogni fatto che richieda l'intervento del personale comunale.

3. Ciascun volontario è personalmente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale.

4. Nel caso contemplato al comma precedente, l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità oggettiva e soggettiva al riguardo.

**Art. 11**  
**Associazioni di volontari**

1. Alle associazioni di volontari richiamate al comma 2 dell'art. 1, regolarmente costituite ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile o della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'eventuale prestazione verrà conferita prescindendo dall'esame della idoneità psicofisica e dello stato di bisogno degli associati e dalla verifica dei requisiti soggettivi previsti.

2. Tutti gli associati dovranno essere assicurati per i rischi di cui al precedente art. 7, a cura e spese dell'Associazione stessa.

**Art. 12**  
**Vestiario e mezzi di servizio**

1. Ai volontari impegnati ai sensi del presente regolamento, per il loro utilizzo in servizio, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale, saranno forniti:

- a) Il corredo e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali;
- b) In casi eccezionali ed imprevisi sarà effettuato il trasporto su mezzi pubblici o del Comune per spostamenti inerenti lo svolgimento delle proprie mansioni.

2. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune.

3. Sarà cura del Responsabile del servizio di prevenzione informare i volontari del contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione.

**Art. 13**  
**Cessazione dell'attività di volontario**

1. I volontari saranno cancellati dagli elenchi, con provvedimento della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del Responsabile incaricato, ovvero da parte degli utenti delle prestazioni;
- d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la propria disponibilità.

2. I volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale della propria eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

**Art. 14**  
**Disposizioni comuni**

1. I soggetti avviati devono prestare la propria attività con diligenza e secondo le direttive del proprio responsabile del servizio, nel rispetto del segreto d'ufficio. Il Comune per tutti stipulerà apposita polizza R.C. terzi. L'iscrizione all'INAIL sarà effettuata se prevista dalla normativa vigente.

**Art. 15**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla avvenuta pubblicazione prevista dal vigente Statuto Comunale.